

Piano di Zona 2023 – 2025

Il processo di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali

Legge Regionale n. 22 del 16.8.2002

Dott. Marcello Mezzasalma
Responsabile UOS Qualità

Con la collaborazione dell'Ufficio Piano di Zona



Libertà di scelta del cittadino

- *“Le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza [...] avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, [...] nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8 - quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 -quinquies”*



Il libero mercato in sanità è vincolato

- *“La **realizzazione** di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad AUTORIZZAZIONE”*
- *“Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il Comune acquisisce (...) la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione”*



AUTORIZZAZIONE - ACCREDITAMENTO - ACCORDO

L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE E' **VINCOLATO** AL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONE

L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE **PER CONTO DEL S.S.N. E' SUBORDINATO A**
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIE **A CARICO DEL S.S.N. E' SUBORDINATO**
ALLA STIPULA DI **ACCORDI CONTRATTUALI**



Autorizzazione alla realizzazione per tutte le nuove strutture o parti nuove di strutture già autorizzate nonché per il loro ampliamento, trasformazione, trasferimento.

OBBLIGATORIO

Autorizzazione all'esercizio per l'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali.


OBBLIGATORIO

Accreditamento istituzionale diventa obbligatorio per le strutture che intendono erogare prestazioni per conto del S.S.N. e condizione necessaria per la stipula di apposito accordo/contratto tra la struttura accreditata e gli enti del S.S.N.

FACOLTATIVO



L' autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati:



spetta ai
COMUNI



I **COMUNI** *provvedono* all'accreditamento.

I **COMUNI** *corrispondono* ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni della Regione che deve emanare **criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati.**



La Regione Veneto con la L.R. 22 del 16 agosto 2002 e s.m.i.

- ha disciplinato l'*iter* che conduce all'autorizzazione e all'accreditamento;
- La legge è stata più volte modificata. I provvedimenti attuativi sono numerosissimi.
- Funzioni, organismi coinvolti, requisiti di autorizzazione e accreditamento sono stati più volte mantenuti.
- Non è disponibile un «codice» della materia, cioè una raccolta organica e sistematica delle norme.
- Sul sito regionale è però presente una raccolta della normativa e della Modulistica.

(UOC Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante) Azienda Zero



PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE

(PdZ)



AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE

PREVENTIVA, UNA
TANTUM



AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

PERIODICA 5
ANNI



ACCREDITAMENTO

PERIODICO 3
ANNI



ACCORDO CONTRATTUALE



PIANO DI ZONA, AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO

1
Il piano di zona è strumento di programmazione locale in coerenza con la Programmazione Regionale
(art. 128 L.R. 11/2001)

2
Il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione è vincolato alla coerenza con la programmazione locale
(art. 7 L.R. 22/2002)

3
L'inserimento nel Piano di Zona non è comunque l'elemento sufficiente sulla base del quale la Regione può rilasciare l'accreditamento istituzionale. Quest'ultimo, infatti, non si caratterizza esclusivamente come sistema per la qualità dei servizi, ma anche come strumento di programmazione e sostenibilità dell'offerta regionale.

(PSSR 2019-2023 L.R. 48/2018)

4
L'accreditamento non costituisce obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti contrattuali, nell'ambito del livello di spesa definito e delle quantità e tipologie individuate dalla Regione (PSSR 2019-2023 L.R. 48/2018)



La periodicità dei Piani di Zona

*«Il Piano di Zona mira ad integrare la programmazione di medio periodo con quella di breve periodo, a tal fine, alla luce delle dinamiche in atto, si stabilisce una durata dello stesso di **tre anni**, prevedendo annualmente un documento attuativo ...»*

« ... sono da considerare nel Piano di Zona strutture e presidi, interventi centralizzati e territoriali, progetti previsti nel periodo di programmazione considerato, sia pubblici che privati, includendo le azioni/interventi di consolidamento, sviluppo e miglioramento e di innovazione/sperimentazione ...»



AREA SOCIOSANITARIA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione alla **costruzione**, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno

E' VINCOLATO

alla positiva valutazione della compatibilità con la programmazione socio -sanitaria regionale e
attuativa locale

Tiene conto:
del fabbisogno complessivo
della localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture

al fine di garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di
insediamento prioritario di nuove strutture



AREA SOCIOSANITARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno, compresi i centri residenziali per tossicodipendenti e malati di AIDS è di **competenza di Azienda Zero** (art.8 L.R. 22/2002)

A
U
L
S
S
8



B
E
R
I
C
A


AREA SOCIOSANITARIA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- L'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti sono effettuati dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione stessa che si avvale:
 - **delle proprie strutture tecniche**
 - **OPPURE**
 - **dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria (ULSS)**
 - **competente per territorio**

Comma modificato dal comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 che ha soppresso le parole: "o di apposita struttura tecnica dell'Agenzia regionale socio-sanitaria istituita con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32".



Area sociosanitaria procedura di accreditamento



Competenze in area sociosanitaria

Tipologia di struttura	Autorizzazione alla costruzione, ampliamento o trasformazione o trasferimento ai sensi art 7 L.R.22/02	Autorizzazione all'esercizio	Accreditamento
<p>Strutture pubbliche o Private sociosanitarie che erogano prestazioni residenziali e/o Diurne.</p>	<p>Viene concessa dalla REGIONE VENETO per le strutture pubbliche o per quelle anche parzialmente finanziate dalla Regione.</p> <p>Negli altri casi dal Comune.</p> <p>Il Comune deve acquisire il parere vincolante e obbligatorio della Regione Veneto di rispondenza alla programmazione regionale e locale.</p>	<p>Il provvedimento finale viene adottato da AZIENDA ZERO.</p>	<p>Il provvedimento finale viene adottato dalla GIUNTA REGIONALE.</p>



Presentazione delle richieste di accreditamento in area sociosanitaria.

- Le istanze di rilascio di accreditamento riferite a **NUOVI** soggetti che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie sono presentate con cadenza TRIENNALE, a seguito di avviso approvato dalla Giunta Regionale, da pubblicare entro il mese di gennaio.
- La Giunta Regionale, a fronte di sopravvenute esigenze programmatiche può disporre l'apertura straordinaria dei termini per la presentazione delle istanze di rilascio di anche prima della scadenza del triennio.



Accreditamento sociosanitario in area Anziani, Disabili, Minori, Dipendenti da sostanze d'abuso

LA REGIONE DEL VENETO, ALL'INIZIO DELL' ANNO SOLARE, CON DGRV APPROVA LO SCHEMA DI AVVISO E LO SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RILASCIO E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI STRUTTURE SANITARIE PRIVATE E SOCIO SANITARIE

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

TERMINE INIZIALE: DATA DI PUBBLICAZIONE dell'AVVISO es. DGR 96 del 7.2.2022

TERMINE FINALE : es. DGR 96/2022 fissato il termine il 31.3.2022

Nelle more della piena assunzione da parte di Azienda Zero delle funzioni di verifica, le Aziende ULSS proseguono nello svolgimento degli accertamenti.



Area Sociale autorizzazione all'esercizio

Autorizzazione all'esercizio dei servizi sociali e delle strutture sociali, a ciclo residenziale e semiresidenziale

è subordinata alla positiva valutazione della rispondenza della richiesta alla programmazione attuativa locale.
(art. 14 L.R. 22/2002)

RILASCIATA dal Comune dove ha sede la struttura

Le funzioni di autorizzazione sono esercitate dal Comune

- direttamente
- in forma associata con gli altri comuni
- **mediante delega all'Ulss**

-o avvalendosi delle competenti strutture regionali. (art. 14 LR 22/2002)



Area Sociale accreditamento

ACCREDITAMENTO dei servizi sociali e delle strutture sociali, a ciclo residenziale e semiresidenziale

1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio;
2. coerenza con la programmazione sociale regionale e attuativa locale;
3. requisiti ulteriori di qualificazione
4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti

Le funzioni di accreditamento sono esercitate dal comune

- direttamente
- in forma associata con gli altri comuni
- **mediante delega all'Ulss**
- o avvalendosi delle competenti strutture regionali.

RILASCIATA dal Comune o dal Direttore Generale ULSS se delegato



Competenze in area Sociale

Tipologia di struttura	Autorizzazione alla costruzione, ampliamento o trasformazione o trasferimento ai sensi art. 7 L.R.22/02	Autorizzazione all'esercizio	Accreditamento
Servizi e strutture sociali a ciclo residenziale e diurno.	Il permesso a costruire è rilasciato dal Comune . NON E' PREVISTA DELEGABILITA' DELLA FUNZIONE ALL'ULSS.	Il provvedimento finale viene adottato dal Comune .	Adottato dal Comune o dall' ULSS se delegata.



Accreditamento e acquisto di prestazioni

- L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini dell'accREDITAMENTO, che si fonda sulla regolazione dell'offerta, in attuazione della programmazione regionale e locale. (art 15)
- L'accREDITAMENTO istituzionale non costituisce in capo alle Aziende ed agli Enti del servizio sanitario regionale nonché agli Enti locali, un obbligo a corrispondere ai soggetti accREDITATI, la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente. (art 17)



Le funzioni e i tempi delle attività delle ULSS

(DGRV 1145/2013)

La Regione si avvale delle Aziende Ulss per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti e per lo svolgimento della verifica dell'attività svolta e dei risultati ottenuti nell'ambito dei procedimenti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

I Comuni, ove rilevino situazioni di incompatibilità, svolgeranno la fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della L.R.22/2002, in forma associata o avvalendosi dell'Azienda ULSS di riferimento.

**ENTRO 50 gg
dall'incarico**


tempi del procedimento per AE 180 giorni
tempi del procedimento per ACCR. 120 giorni

Le UU.LL.SS.SS. per lo svolgimento delle verifiche si avvalgono di personale INTERNO, **PRIORITARIAMENTE** fra quello già formato.



LE FASI

Il procedimento di accreditamento istituzionale può essere suddiviso nelle seguenti fasi:



ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

RICEZIONE ISTANZA

ANALISI COMPLETEZZA E
CORRETTEZZA ISTANZA

VALUTAZIONE COERENZA
PROGRAMMAZIONE
REGIONALE

RICEZIONE VALUTAZIONE
PROGRAMMAZIONE
ATTUATIVA LOCALE

INVIO RICHIESTA VERIFICA
ULTERIORI REQUISITI DI
QUALIFICAZIONE



ISTRUTTORIA TECNICA



CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

RICEZIONE ESITO VERIFICA
ULTERIORI REQUISITI DI
QUALIFICAZIONE

PARERE CRITE

SE NUOVO ACCREDITAMENTO
PARERE COMMISSIONE
CONSIGLIARE

DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE



Sospensione e revoca dell'accreditamento

L'**accreditamento** può essere, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate, **sospeso con prescrizioni o revocato**, nei seguenti casi:

1. a seguito del venire meno delle **condizioni** previste:
 - a. possesso dell'autorizzazione all'esercizio;
 - b. coerenza della struttura o del soggetto accreditato alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale;
 - c. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione;
 - d. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;
2. a seguito della **risoluzione di diritto dell'accordo contrattuale** per mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate;
3. negli **ulteriori casi previsti** nell'accordo contrattuale.



ACCORDO CONTRATTUALE

L'**accreditamento istituzionale** è da considerarsi **conditio sine qua non** per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a carico del Sistema Sanitario Regionale ma **non rappresenta già obbligazione in capo alle Aziende ULSS di corrispondere la remunerazione di prestazioni.**

L'**Azienda ULSS** territorialmente competente può stipulare con il soggetto accreditato un **accordo contrattuale** secondo lo schema tipo stabilito dalla Regione con l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli di competenza delle Aziende ULSS.

Lo schema tipo di accordo contrattuale tra soggetto accreditato e Azienda ULSS prevede quale causa di risoluzione di diritto il mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto previsto dai provvedimenti della Giunta regionale.



Elementi Chiave

- **Logica per procedimenti consecutivi**

Procedimento di Autorizzazione all'esercizio può essere attivato una volta concluso il procedimento di autorizzazione alla realizzazione, il Procedimento di Accredimento istituzionale può essere attivato una volta concluso il procedimento di autorizzazione all'esercizio

- **Logica per fasi all'interno del singolo procedimento**

La fase istruttoria può essere iniziata solo dopo la fase di istanza. La completezza e correttezza di quest'ultima ne determina la procedibilità

- **Condizioni necessarie per il procedimento**

Istanza corretta e completa, evidenze del possesso dei requisiti presenti e disponibili

- **Condizioni facilitanti al procedimento**

Sistema strutturato di gestione della qualità, allocazione delle responsabilità, referente dedicato



Modifiche e variazioni di strutture autorizzate e/o accreditate



INDICE DEGLI ARGOMENTI

- ✓ Ampliamento funzionale e/o strutturale
- ✓ Ristrutturazione
- ✓ Trasformazioni funzionali e cambio d'uso
- ✓ Trasferimento temporaneo o definitivo in altra sede
- ✓ Mutamenti organizzativi e/o giuridici di struttura autorizzata all'esercizio
- ✓ Mutamenti organizzativi e/o giuridici di struttura accreditata



Ampliamento funzionale e/o strutturale

Per **ampliamento funzionale** si intende l'aumento dei posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.

Per **ampliamento strutturale** si intende la realizzazione ex novo o la trasformazione/ampliamento di opere strutturalmente connesse all'unità d'offerta già autorizzata e oggetto di intervento, in base a un progetto che, ove richiesto, dovrà essere rispondente alla programmazione socio-sanitaria.

In tali casi, l'iter è il seguente:

- Attivazione procedimento di **autorizzazione alla realizzazione**;
- Una volta ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione, presentazione della nuova istanza di **autorizzazione all'esercizio**;
- Domanda di **accreditamento istituzionale**, se ve n'è l'interesse da parte della struttura e i presupposti previsti dalla normativa.



Ristrutturazione

Si intende **l'esecuzione di opere a beneficio di edifici/unità strutturale già autorizzate** e che necessitino di titoli abilitativi edilizi e/o richiedano l'aggiornamento dell'agibilità, certificati di prevenzione incendi, certificati di impianti tecnologici o di altra natura **che comportino un impatto sugli standard strutturali e tecnologici.**

In tali casi, l'iter è il seguente:

- Attivazione procedimento di **autorizzazione alla realizzazione**;
- Una volta ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione, presentazione della nuova istanza di **autorizzazione all'esercizio**;
- Domanda di **accreditamento istituzionale**, se ve n'è l'interesse da parte della struttura e i presupposti previsti dalla legge.



Trasformazioni funzionali e cambio d'uso

Il concetto di **trasformazione** comprende:

- la **modifica strutturale e/o funzionale** delle strutture sanitarie e socio - sanitarie già autorizzate;
- il **cambio d'uso, con o senza lavori**, dei locali ove si eroga la prestazione autorizzata.

In tali casi, l'iter è il seguente:

- Attivazione procedimento di **autorizzazione alla realizzazione**;
- Una volta ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione, presentazione della nuova istanza di **autorizzazione all'esercizio**;
- Domanda di **accreditamento istituzionale**, se ve n'è l'interesse da parte della struttura e i presupposti previsti dalla legge.



Trasferimento temporaneo in altra sede

Si intende **lo spostamento** di un'attività sanitaria o socio-sanitaria in altri locali e/o edifici **limitatamente al periodo** strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori stessi.

In tale fattispecie trova applicazione l'istituto della **deroga**, per cui i locali e/o edifici di destinazione provvisoria possono essere privi di alcuni requisiti minimi strutturali (ad es., per le degenze, il servizio igienico in ogni stanza, i nove mq per PL, il massimo 4 PL per stanza, e/o le barriere architettoniche per tutte le tipologie di strutture), ferma comunque restando la necessità della sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dalla vigente normativa in materia.



Trasferimento definitivo in altra sede

Si intende il **trasferimento della struttura, o di parte di essa, già in funzione, in locali e/o sede oggetto di realizzazione ex novo o di trasformazione/ampliamento**, in base a un progetto riconosciuto rispondente, ove richiesto, con la programmazione socio-sanitaria.

In tali casi, **ottenuta l'autorizzazione alla realizzazione, il trasferimento** nei nuovi locali dell'attività esercitata **è subordinato al rilascio**, da parte dell'autorità competente (Regione o Comune), su domanda della struttura interessata, di specifico provvedimento, **autorizzazione al trasferimento**, previa verifica della sussistenza del **certificato di agibilità**.

L'istanza corredata dalla documentazione prevista (relazione circa il possesso dei requisiti minimi di sicurezza e requisiti minimi strutturali, certificato di agibilità o documentazione equivalente) deve essere inviata all'autorità competente (**Enti SSR alla Regione, privato al Comune**) e dalla medesima rilasciata entro il termine di 90 giorni mentre il trasferimento dell'attività sanitaria deve essere portato a termine entro sei mesi decorrenti dalla data del rilascio del provvedimento eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi.



Trasferimento temporaneo o definitivo in locali già autorizzati

I **trasferimenti, temporanei o definitivi**, di attività in altri locali interni alla struttura, **già in possesso dei requisiti minimi generali e specifici** (organizzativi, strutturali, tecnologici), che non necessitino di interventi di ristrutturazione e di riorganizzazione subordinati a titolo abilitativo edilizio (quali ad es.: piccoli interventi strutturali e/o impiantistici) - **sono disposti dal rappresentante legale della struttura interessata a condizione che non consegua aumento di ricettività in termini di posti letto o cambiamento della tipologia delle prestazioni in precedenza erogate.**

Ne consegue che le strutture interessate, se già in possesso di autorizzazione all'esercizio, **non devono acquisire a seguito di detto trasferimento una nuova autorizzazione** nell'arco del quinquennio di validità dell'autorizzazione in essere.



Mutamenti organizzativi e/o giuridici di struttura autorizzata all'esercizio (non Enti SSR)

I mutamenti organizzativi e/o giuridici di struttura autorizzata all'esercizio e non anche accreditata possono configurare la modifica dei requisiti soggettivi e oggettivi sulla base dei quali è stato rilasciato il provvedimento autorizzativo.

I principali sono:

- Fusione, scissione societaria, scorporo, nonché modifiche di forma societaria
- Trasformazione da struttura di professionista singolo a società
- Subentro di altro titolare
- Cessione d'azienda o di ramo d'azienda
- Variazioni di compagine societaria
- Variazione Legale rappresentante
- Variazione ragione sociale e/o denominazione commerciale



Mutamenti organizzativi e/o giuridici di struttura autorizzata all'esercizio (continua)

SI CONFIGURA COME
NUOVA AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO

PRESENTAZIONE
ISTANZA

- Fusione, scorporo o scissione societaria nonché modifiche di forma societaria
- Trasformazione da struttura di professionista singolo a società
- Subentro di altro titolare
- Cessione d'azienda o di ramo d'azienda

NON SI CONFIGURA
COME NUOVA
AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO

INVIO COMUNICAZIONE
PER AGGIORNAMENTO
**ALLA REGIONE, ULSS E
AZIENDA ZERO**

- Variazioni di compagine societaria
- Variazione Legale rappresentante
- Variazione ragione sociale e/o denominazione commerciale



Mutamenti organizzativi e/o giuridici di struttura accreditata (non Enti SSR)

In ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico secondo i quali non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione e dai quali si desume che **il soggetto titolare di accreditamento non può modificare il proprio assetto giuridico né cedere l'accreditamento a terzi in assenza di una specifica previsione regionale.**

I mutamenti organizzativi e/o giuridici di struttura accreditata possono configurare la modifica dei requisiti soggettivi e oggettivi.

I principali sono:

- Fusione, scorporo o scissione societaria nonché modifiche di forma societaria
- Trasformazione da struttura di professionista singolo a società
- Subentro di altro titolare
- Cessione d'azienda o di ramo d'azienda
- Variazioni di compagine societaria
- Variazione Legale rappresentante
- Variazione ragione sociale e/o denominazione commerciale



Mutamenti organizzativi e/o giuridici di struttura accreditata (continua)

**MODIFICA TITOLARITA'
ACCREDITAMENTO
ITER PREVISTO DALLA
DGRV N. 2201/2012**


- Fusione, scorporo o scissione societaria nonché modifiche di forma societaria
- Trasformazione da struttura di professionista singolo a società
- Subentro di altro titolare
- Cessione d'azienda o di ramo d'azienda

**E' RICHiesto SOLO
L'INVIO DI
COMUNICAZIONE PER
AGGIORNAMENTO ALLA
REGIONE, ULSS E
AZIENDA ZERO**

- Variazione Legale rappresentante
- Variazione ragione sociale e/o denominazione commerciale



Iter previsto dalla DGRV n. 2201/2012



Elementi Chiave

- **Logica per procedimenti consecutivi**

Procedimento di Autorizzazione all'esercizio può essere attivato una volta concluso il procedimento di autorizzazione alla realizzazione

- **Logica per fasi all'interno del singolo procedimento**

La fase istruttoria può essere iniziata solo dopo la fase di istanza. La completezza e correttezza di quest'ultima ne determina la procedibilità

- **Condizioni necessarie per il procedimento**

Istanza corretta e completa, evidenze del possesso dei requisiti presenti e disponibili

- **Condizioni facilitanti al procedimento**

Sistema strutturato di gestione della qualità, allocazione delle responsabilità, referente dedicato



I processi di autorizzazione all'esercizio e accreditamento in ambito socio sanitario e sociale

1. La classificazione e le unità di offerta (UdO)
2. I requisiti
3. Le procedure di Autorizzazione all'Esercizio
4. Le procedure di accreditamento



1. La classificazione delle strutture

Riferimento normativo: **Legge Regionale del 16/08/2002, n. 22.**

Art. 1. Principi generali

La Regione promuove la qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale. La Regione provvede affinché l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la presente legge disciplina i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse.
2. La presente legge disciplina, altresì, i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle strutture sociali a gestione pubblica o privata.



La classificazione

Classificazione
delle UdO

- **A** strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno
- **B** strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (Ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio)
- **C** strutture che erogano prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo od estensivo
- **D** strutture sociali: **Ambiti**
 - SA** sanitario
 - SS** socio-sanitario
 - SO** sociale



La classificazione delle UdO

	SA sanitario	SS socio-sanitario	SO sociale
A Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno	Ospedale	N.P.	N.P.
B Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative di diagnostica strumentale e di laboratorio	SERD	Servizio territoriale per le dipendenze (realizzati a livello di comunità locale con operatori di strada, unità mobili, strutture intermedie di accoglienza e programma di supporto tra pari)	N.P.
C Strutture che erogano prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo od estensivo	Centri e presidi di riabilitazione funzionale	Tutti i servizi per persone anziane non autosufficienti (tranne casa per anziani autosufficienti e comunità alloggio per anziani), disabilità dipendenze e comunità riabilitativa per adolescenti/preadolescenti	N.P.
D Strutture sociali	N.P.	N.P.	Supporto alla famiglia (minori e infanzia) casa per anziani autosufficienti e comunità alloggio per anziani



SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA

Prima infanzia (asilo nido, micronido, nido aziendale, nido integrato, centro infanzia)	SO
Comunità educativa per minori con pronta accoglienza, comunità educativa diurna per minori/adolescenti, comunità educativa per minori	SO
Comunità educativa riabilitativa per pre - adolescenti/adolescenti	SS
Comunità familiare	SO
Comunità educativa mamma-bambino	SO
Comunità educativa diurna che accoglie anche minori con problemi psicopatologici	SS
Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta per minori/adolescenti	SA



Persone con disabilità

STRUTTURE SS:

- Centro Diurno per persone con disabilità
- Comunità Alloggio per persone con disabilità
- Comunità Residenziale
- RSA per persone con disabilità



PERSONE ANZIANE

Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti	SS
Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti (minimo e maggior bisogno assistenziale)	SS
Casa per persone anziane autosufficienti	SO
Comunità alloggio per persone anziane	SO
Centro di servizi per persone non autosufficienti (solo religiosi)	SS
SAPA (Sezioni Alta Protezione Alzheimer)	SS
SVP (Stati Vegetativi Permanenti)	SS



Dipendenti da sostanze da abuso (DGRV84/2007)

AMBITO SANITARIO: Servizi ambulatoriali (SER.D e servizi del privato sociale accreditato)

AMBITO SOCIO SANITARIO:

- Servizi territoriali
- Servizi residenziali di pronta accoglienza
- Servizi semiresidenziali
- Servizi residenziali:
 1. Tipo A di base
 2. Tipo B intensivo
 3. Tipo C specialistico
 4. Tipo C1 per madri tossicodipendenti e/o alcolodipendenti.
 5. Tipo C2 per minori tossicodipendenti e alcolodipendenti



AMBITO SALUTE MENTALE

SERVIZI TERRITORIALI

CSM - Centri di Salute Mentale

SA

STRUTTURE RESIDENZIALI

CTRP – Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta tipo A
 CTRP – Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta tipo B

SA

CA – Comunità Alloggio di base
 CA – Comunità Alloggio estensiva

SS

RSSP – Residenza sociosanitaria psichiatrica

SS

GAP – Gruppo Appartamento Protetto

SS

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI

DHT – Day Hospital Territoriale
 CD – Centro Diurno

SA

SERVIZI OSPEDALIERI

SPDC – Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
 DPP – Degenza Psichiatrica in strutture private
 DAY Hospital Ospedaliero

SA



ALTRE STRUTTURE

Comunità alloggio per malati di AIDS	SA
Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria	SS



ALCUNE TIPOLOGIA DI OFFERTA non soggette all'autorizzazione all'esercizio ma soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività da presentare al Comune dove hanno sede:

Allegato B DGR n. 84 del 16 gennaio 2007	
Comunità di tipo familiare mamma – bambino	Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia
Comunità di tipo familiare per persone con disabilità	Struttura comunitaria per persone in situazione di marginalità sociale
Comunità di tipo familiare per malati psichiatrici	Attività di strada
Gruppo Appartamento per persone con disabilità	
Gruppo Appartamento per malati psichiatrici	
Casa Albergo/mini alloggi per anziani	
Servizi ludico-ricreativi/ludoteche	

Grazie per l'attenzione

Per eventuali quesiti scrivi a:

pdz@aulss8.veneto.it

